



COMUNE DI OSTELLATO
PROVINCIA DI FERRARA
CAP. 44020 PIAZZA REPUBBLICA N. 1 OSTELLATO (FE)



REGOLAMENTO COMUNALE

PER

L'APPLICAZIONE DELL'ISEE

ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

INDICE GENERALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Ambito di applicazione
- Art. 4 Norme per l'accesso ai servizi e alle prestazioni
- Art. 5 Domande
- Art. 6 Gestione delle prestazioni sociali agevolate

TITOLO II – SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI (CUI ALL'ART. 3 LETTERA A)

- Art. 7 Contributi ordinari – Finalità e caratteristiche
- Art. 8 Domanda di sostegno
- Art. 9 Modalità di erogazione dei contributi
- Art. 10 Calcolo del sostegno concedibile
- Art. 11 Presenza nella famiglia di neonati / disabili / anziani
- Art. 12 Erogazione di contributi straordinari su progetto sociale individualizzato
- Art. 13 Sostegno a famiglie con minori in situazione particolare emergenza e/o fragilità sociale
- Art. 14 Contributi a sostegno del reddito per eventi straordinari

TITOLO III – SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, EDUCATIVO SCOLASTICI E PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (DI CUI ALL'ART. 3 LETTERA B)

- Art. 15 Finalità e caratteristiche
- Art. 16 Domanda di agevolazione sull'importo delle rette
- Art. 17 Calcolo dell'agevolazione
- Art. 18 Contributi alle famiglie con minori per la conciliazione dei tempi vita-lavoro

TITOLO IV - SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI UTENTI ANZIANI/DISABILI (DI CUI ALL'ART. 3 LETTERA C)

- Art. 19 Finalità e caratteristiche
- Art. 20 Calcolo della quota
- Art. 21 Calcolo della compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente e del contributo a carico del Comune
- Art. 22 Domanda di contributo
- Art. 23 Termine di presentazione della richiesta
- Art. 24 Iter procedurale della richiesta
- Art. 25 Grave disagio socio sanitario

TITOLO V – NORME FINALI

- Art. 26 Altre prestazioni sociali agevolate.
- Art. 27 Controlli dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
- Art. 28 Disponibilità finanziaria
- Art. 29 Entrata in vigore
- Art. 30 Abrogazioni

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

Il presente "Regolamento comunale per l'applicazione dell'ISEE alle prestazioni sociali agevolate" ha lo scopo di stabilire i criteri per la valutazione delle condizioni economiche da utilizzare per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, in attuazione al Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione della situazione economica equivalente (ISEE)", d'ora in poi DPCM.

Per "prestazioni sociali agevolate" si intendono:

- prestazioni sociali che non sono destinate alla generalità delle persone, ma sono limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica;
- prestazioni che non sono limitate dal possesso di tali requisiti, ma che comunque possono essere erogate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, con agevolazioni di natura tariffaria, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette o agevolazioni nella misura della prestazione.

ART. 2 - FINALITÀ

- a. Gli interventi individuati nel presente regolamento si prefiggono, nel rispetto della persona umana e della sua dignità e secondo principi di solidarietà, di favorire il superamento di situazioni di bisogno, il contrasto dell'esclusione sociale e l'opportunità di autorealizzazione delle persone economicamente e socialmente più deboli in attuazione dei principi espressi all'art. 2 dello Statuto Comunale.
- b. Le contribuzioni/agevolazioni previste nel regolamento hanno carattere integrativo, e non sostitutivo, del reddito familiare, e non possono essere intese quale totale presa a carico delle situazioni svantaggiate da parte della Amministrazione Pubblica.
- c. Gli interventi hanno lo scopo non secondario di stimolare le singole famiglie utenti alla ricerca di miglioramenti socio economici indipendenti dall'intervento di sostegno, nonché di renderle responsabili nell'organizzazione della vita familiare e delle conseguenti necessità economiche.
- d. L'erogazione delle prestazioni agevolate contemplate nel presente regolamento è subordinata alla effettuazione di un colloquio con un addetto dell'Ufficio competente dei Servizi alla Persona del Comune di Ostellato o dei Servizi Sociali professionali Territoriali, allo scopo di definire i riferimenti familiari e la rete parentale, lo stato di bisogno ed il quadro degli interventi possibili, anche in forma coordinata con altri soggetti erogatori di servizi.

Sono potenziali destinatari delle prestazioni sociali oggetto della presente regolamentazione i cittadini italiani, i cittadini appartenenti all'Unione Europea e rispettivi familiari, gli extra comunitari e gli stranieri in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, **residenti** nel Comune di Ostellato.

Sono altresì da considerarsi ulteriori potenziali destinatari delle prestazioni sociali oggetto della presente regolamentazione i soggetti che in base alla legislazione vigente ne abbiano diritto.

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento si applica esclusivamente alle istruttorie per l'ammissione a prestazioni sociali agevolate. Si applica ai seguenti servizi e prestazioni offerte dal Comune di Ostellato (FE) o anche a servizi accreditati gestiti da altri soggetti. In ogni caso, trattandosi di prestazioni agevolate, la decisione in merito alla concessione dell'agevolazione è di esclusiva competenza del Comune di Ostellato.

Le prestazioni sociali agevolate possono essere erogate per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 del presente regolamento entro i limiti delle risorse finanziarie destinate a scopi sociali previste nel bilancio.

A. servizi e prestazioni sociali

Erogazione di contributi economici:

- per l'acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità;
- per il pagamento di tributi o bollette relative a consumi domestici (luce, gas e acqua);
- per spese sanitarie certificate da un medico o struttura del Servizio Sanitario Nazionale;
- contributi per spese funerarie e di cremazione;
- sostegno a famiglie con minori in situazione particolare emergenza e/o fragilità sociale;
- contributi a sostegno del reddito per nuclei in condizione di grave ed eccezionale bisogno o a seguito di eventi straordinari.

B. servizi socio educativi, educativo scolastici e prestazioni per il diritto allo studio

Riconoscimento di agevolazioni agli alunni residenti per il pagamento delle rette relative alla frequenza dei figli ai seguenti servizi:

- trasporto scolastico, per la scuola primaria e secondaria di primo grado;
- refezione scolastica, per la scuola dell'infanzia e per le scuole primarie di primo grado;
- contributi alle famiglie con minori per la conciliazione dei tempi vita-lavoro

C. servizi e prestazioni socio-sanitari e socio-assistenziali in favore di utenti anziani/disabili

Erogazione di contributi economici / integrazioni rette, per la fruizione di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali semiresidenziali e residenziali accreditati e non accreditati ma autorizzati al funzionamento, per il godimento dei quali gli utenti anziani/disabili hanno presentato richiesta di inserimento in convenzione o sono inseriti con progetto individualizzato.

ART. 4 - NORME PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI

- a. Si richiamano le definizioni contenute nell'art. 1 del DPCM .¹
- b. In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate in base alla condizione economica, l'accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l'ISEE, tranne per quanto previsto all'art. 12;
- c. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'art. 3 lettera A. (SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI) , deve essere utilizzato l'ISEE ordinario, per prestazioni sociali, calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del DPCM.
- d. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'art. 3 lettera B. (SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, EDUCATIVO SCOLASTICI E PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO), deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del DPCM. Successivamente all'ammissione agevolata ai servizi che seguono un calendario scolastico, non è più consentito richiedere un'ISEE aggiornata e, di conseguenza, rideterminare le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto nei commi g e h del presente articolo.
- e. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'art. 3 lettera C. (SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI UTENTI ANZIANI/DISABILI), deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, calcolato ai sensi dell'art. 6 del DPCM. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo deve essere presentato e valutato un ISEE ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del DPCM.
- f. È data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del DPCM, di presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. L'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.
- g. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal mese successivo dalla presentazione della nuova DSU. L'ISEE corrente può essere presentata una sola volta nell'anno.
- h. Il nucleo familiare ai fini isee dovrà corrispondere al nucleo familiare anagrafico al momento della presentazione della istanza ferme le altre eccezioni in merito di cui al citato DPCM;
- i. Non saranno accettate istanze di contributi/agevolazioni sulla base di attestazioni ISEE con omissioni o difformità; il richiedente la prestazione dovrà presentare nuova DSU od idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione, nei tempi procedurali previsti, pena il rigetto dell'istanza;

1

- a) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente;
- b) «ISE»: indicatore della situazione economica;
- c) «Scala di equivalenza»: la scala di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- d) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- e) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- f) «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti;
- g) «Prestazioni agevolate rivolte a minorenni»: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;
- h) «Richiedente»: il soggetto che, essendone titolato sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;
- i) «Beneficiario»: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata;
- l) «Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti»: persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3, parte integrante del presente decreto;
- m) «Ente erogatore»: ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata;
- n) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 10;
- o) «Dichiarante»: il soggetto, richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.

ART. 5 - DOMANDE

- a. L'Ufficio competente per i Servizi alla Persona del Comune di Ostellato predispose un modulo per ogni tipologia di domanda di prestazione sociale agevolata che dovrà essere compilato e sottoscritto dal richiedente unicamente a seguito del colloquio previsto al precedente art. 2 lett. e).
- b. Gli utenti, nel presentare le domande di prestazioni sociali agevolate, avranno cura di dichiarare al preposto Ufficio competente per i Servizi alla Persona del Comune di Ostellato il numero di protocollo INPS della dichiarazione ISEE, la data di rilascio della stessa ed il relativo valore ISEE.
- c. Entro trenta giorni dalla presentazione delle domande il Responsabile del Servizio assume, in caso di esito positivo dell'istruttoria, apposita determinazione di accoglimento delle stesse, con la quantificazione del contributo spettante annuo;
- d. In caso di diniego, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m., prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il Responsabile del Procedimento comunica tempestivamente agli istanti, mediante raccomandata A.R., i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.
- e. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale (determinazione di diniego) che deve essere adottato entro 30 giorni dalla data di presentazione delle osservazioni o, in difetto, dalla scadenza del termine di dieci giorni.
- f. All'utente dovrà essere comunicata l'adozione del provvedimento finale negativo entro 30 giorni dall'adozione dello stesso.

ART. 6 - GESTIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Il competente Responsabile del Procedimento provvederà a trasmettere all'Amministrazione Comunale una relazione annuale sulla gestione delle prestazioni sociali agevolate, allo scopo di consentire all'Amministrazione di monitorare l'andamento dei servizi sociali, nonché di confermare o rivedere gli indicatori economici relativi alle soglie di accesso e i limiti delle agevolazioni concedibili e per apportare, se saranno necessarie, modifiche al presente Regolamento.

TITOLO II

SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI (DI CUI ALL'ART. 3 LETTERA A)

ART.7 - CONTRIBUTI ORDINARI FINALITÀ E CARATTERISTICHE

- a. Il sostegno di cui al presente titolo è rivolto alle famiglie residenti con mezzi economici insufficienti a far fronte a spese di prima necessità quali: acquisto di generi alimentari, per l'igiene della persona e della casa, pagamento di tributi o bollette relative a consumi domestici (luce, gas e acqua), spese sanitarie certificate da un medico o struttura del Servizio Sanitario Nazionale, nonché per spese funerarie o di cremazione.
- b. Ulteriore scopo del presente titolo è il sostegno alla natalità ed il sostegno ai disabili.
- c. La definizione di insufficienza dei mezzi economici di ogni famiglia è stabilita da un valore ISEE inferiore a € 8.500,00. Per valori ISEE uguali o superiori a tale soglia, l'intervento di cui al presente titolo non è attivabile.
- d. L'intervento di sostegno è definito in misura proporzionale:
 - alla situazione economica di ogni famiglia, con riferimento al valore ISEE della stessa;
 - al numero dei componenti della famiglia;
- e. Il riferimento di calcolo per la quantificazione del sostegno massimo concedibile in un anno ad una famiglia "tipo" composta da 4 componenti è stabilito con delibera di Giunta Comunale, in base agli stanziamenti finanziari previsti nei bilanci annuali, e rimane in vigore fino all'adozione di nuova deliberazione in merito.

ART.8 - DOMANDA DI SOSTEGNO

- a. La domanda di sostegno può essere presentata presso il competente Ufficio per i Servizi alla Persona del Comune di Ostellato.
- b. La quantificazione dell'importo annuo del sostegno economico spettante è calcolato con le modalità di cui al successivo art. 10.

ART. 9 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

- a. Il contributo spettante annuo verrà erogato in un'unica soluzione.
- b. L'utilizzo del contributo dovrà essere opportunamente rendicontato entro 6 mesi dalla data di liquidazione dello stesso, tramite la dimostrazione delle spese sostenute di cui all'art.7 punto a).
- c. Non si provvederà alla comunque liquidazione di contributi oltre alla data del 10.12 di ogni anno (se il giorno 10 dicembre coincide con un giorno festivo la data ultima utile sarà il primo giorno lavorativo successivo a tale data);
- d. Nel caso di bollette riguardanti consumi domestici (luce, gas e acqua), di tributi e comunque di spese previste dal presente articolo (escluso l'acquisto di generi alimentari), rilevabili da apposita regolare documentazione, il cui importo singolo superi l'importo del contributo spettante, l'utente dovrà integrare con propri fondi la differenza tra l'ammontare della/e bolletta/e ed il contributo spettante, al fine di consentire all'Economo Comunale di effettuare il relativo pagamento.
- e. La mancata rendicontazione entro i termini previsti delle somme ricevute o l'incongruenza delle spese con quelle previste nel presente Regolamento sarà considerata come indebita percezione di contributo e comporta l'obbligo di restituzione quanto ricevuto, pena l'attivazione delle idonee procedure di recupero delle somme erogate.
- f. La restituzione del contributo indebitamente ricevuto è elemento indispensabile per poter accedere all'erogazione di future prestazioni agevolate.
- g. La liquidazione del contributo spettante avverrà in via preferenziale tramite bonifico su conto corrente bancario e/o postale intestato o cointestato all'interessato. In alternativa è possibile la riscossione diretta presso la Tesoreria Comunale.

ART. 10 - CALCOLO DEL SOSTEGNO CONCEDIBILE

- a. Per un valore ISEE compreso fra € 0 e € 2.066,00, il richiedente ha diritto alla corresponsione del sostegno indicato quale riferimento di calcolo al precedente art.7, rapportato al numero di componenti del nucleo familiare, nel modo seguente:
$$\frac{\text{Contributo max Famiglia tipo}^*}{2,46} \text{ parametro numero famigliari}$$
- b. Per un valore ISEE compreso fra € 2.066,01 e la Soglia ISEE di cui all'art.7 lett.c (€ 8.500,00), la quantificazione del sostegno concedibile è stabilita sulla base della combinazione successiva dei seguenti calcoli:
 1. Definizione della misura del sostegno specifico quale relazione fra la cifra intera del sostegno e la "povertà relativa" della famiglia:

Misura = Contributo max Famiglia tipo - [(ISEE - € 2.066) x **Coefficiente X**] contributo spettante se la famiglia è composta di 4 unità

Coefficiente X = determinato sulla base del contributo massimo Famiglia tipo stabilito dalla Giunta Comunale così come indicato al precedente art. 7 comma e (contributo max famiglia tipo)/(Soglia ISEE di cui all'art.7 lett.c -2.066,01) =coeff.

2. Definizione della relazione fra la misura di cui sopra ed il numero dei componenti il nucleo familiare:
Sostegno concedibile annuo = $\frac{\text{misura} * \text{parametro numero famigliari}}{2,46}$

I parametri relativi al numero dei componenti il nucleo familiare, sono dati dalla **scala di equivalenza in vigore** per il calcolo dell'ISEE

Scala di equivalenza attualmente in vigore:

N° componenti la famiglia	Parametri
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
6	3,20
7	Ecc.

- c. Non si darà luogo a riconoscimento di contributi di importo inferiore ad € 10,00 annui.
d. Per un valore ISEE uguale o superiore alla Soglia ISEE di cui all'art.7 lett.c (€ 8.500,00) il richiedente non ha diritto ad alcuna agevolazione.

ART. 11 - PRESENZA NELLA FAMIGLIA DI NEONATI / DISABILI / ANZIANI

Qualora nella famiglia siano presenti:

- bambini di età inferiore ad 1 anno;
- disabili con invalidità (documentata) pari o superiore al 75% nel caso di invalidità civile e pari o superiore al 34% nel caso di invalidità derivante da lavoro;
- anziani di età superiore ai 75 anni;

la misura dell'integrazione annua concedibile come determinata ai sensi del precedente art. 10, è aumentata del 25% per ogni bambino e/o disabile e/o anziano avente le suddette caratteristiche.

ART. 12 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI SU PROGETTO SOCIALE INDIVIDUALIZZATO

L'intervento assistenziale "Contributi straordinari su progetto sociale individualizzato" consiste nell'erogazione di somme, a seguito della valutazione del caso da parte del Servizio Sociale Territoriale/Servizio Sanitario, in favore di cittadini residenti in condizioni di grave ed eccezionale bisogno, per cui l'intervento dell'Amministrazione si qualifica come necessario ed indifferibile. Il ricorso a tale forma di assistenza viene attuato compatibilmente con la disponibilità finanziaria di bilancio.

- a. I contributi di cui al presente articolo esulano dal calcolo del sostegno massimo concedibile annuale di cui al precedente art. 10 e dal limite ISEE di cui al precedente art. 7.
- b. Possono beneficiare dei contributi straordinari i nuclei famigliari residenti nel Comune che si trovino in situazione di precarietà e di alto rischio socio-sanitario previa valutazione del Servizio Sociale Territoriale/Servizio Socio Sanitario. Il Servizio Sociale Territoriale/Servizio Socio Sanitario li prende in carico e redige apposita relazione che si traduce nello specifico progetto sociale individualizzato condiviso formalmente con lo stesso nucleo bisognoso di assistenza.
- c. La valutazione professionale compiuta dal Servizio Sociale Territoriale/Servizio Socio Sanitario dovrà tener conto dei sotto elencati elementi:
1. non autosufficienza dovuta a malattia o età;
 2. inabilità o disabilità;
 3. patologia psichiatrica certificata stabilizzata;
 4. patologie terminali e croniche invalidanti;
 5. infezione da HIV e patologie correlate;
 6. dipendenze;
 7. condizioni di salute o sociali nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia e della minore età;
 8. condizioni personali e/o familiari che necessitano di prestazioni psico-diagnostiche e psico-terapeutiche;
 9. gravità della situazione di bisogno correlata alla composizione del nucleo, alla situazione familiare e del potenziale grado di autonomia nel fronteggiare il bisogno;
 10. urgenza dell'intervento;

- d. Per l'accesso alla misura il richiedente, ai fini di fornire elementi integrativi di valutazione sulla situazione socio-economica del nucleo, dovrà essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità o nei casi previsti dalla normativa di attestazione di "ISEE corrente";
- e. Resta comunque possibile l'accesso alla misura in caso di mancanza di attestazione ISEE se motivata dall'impossibilità alla presentazione della stessa (es. impossibilità a reperire la situazione economica-patrimoniale di un componente del nucleo familiare ai fini ISEE in quanto non reperibile, cancellato dall'anagrafe, scomparso, separazioni conflittuali ecc). Tale impossibilità dovrà essere dimostrata.

Le contribuzioni di cui al presente articolo possono essere erogate nelle seguenti modalità:

- attraverso l'adozione di atti di concessione da parte del competente Responsabile del Settore Servizi alla Persona;
- tramite il trasferimento di somme al Servizio Sociale Territoriale (titolare del Contratto di servizio per la realizzazione di interventi e servizi sociali e socio-sanitari) che si occuperà materialmente dell'erogazione dei contributi straordinari ai cittadini individuati, a fronte della propria presa in carico e di un accompagnamento nella realizzazione del progetto di aiuto.

In caso di utilizzo di detta modalità, il competente Responsabile del Settore Servizi alla Persona comunica al Servizio Sociale Territoriale, la somma assegnata per la gestione dei contributi straordinari di cui al presente articolo, evidenziando che verrà materialmente liquidata a rendicontazione delle progettualità attivate.

Nell'erogazione di detti contributi il Servizio Sociale Territoriale è tenuto al rispetto del presente articolo.

ART. 13 - SOSTEGNO A FAMIGLIE CON MINORI IN SITUAZIONE PARTICOLARE EMERGENZA E/O FRAGILITA' SOCIALE

Il Comune di Ostellato aderisce al progetto "Misure di sostegno destinate a famiglie con minori in situazione di particolare emergenza e/o fragilità sociale" nell'ambito dei Piani di Zona per la salute e il benessere sociale del Distretto Sud Est della Provincia di Ferrara. La finalità dell'intervento è quella di supportare le famiglie residenti nel Comune di Ostellato nelle quali sia presente almeno un minore e che si trovino esposte a situazione di particolare emergenza e/o di fragilità sociale, dettata dalla presenza concomitante di diversi fattori di criticità e precisamente:

Perdita o assenza di lavoro accompagnata da:

- perdita o assenza della disponibilità della casa;
- rischio di perdita della casa;
- gravi pregiudizi alle condizioni igienico sanitarie (es. interruzione utenze);
- mancato sostentamento di base alle necessità della vita quotidiana;

Lo scopo dell'intervento è quello di evitare evoluzioni negative di tali situazioni ed intervenire precocemente evitando degenerazioni.

L'attivazione di tale intervento è subordinata dalle seguenti condizioni:

- 1) all'assegnazione dei fondi al Comune di Ostellato nell'ambito dei Piani di Zona;
- 2) il possesso da parte del nucleo familiare di attestazione con valore ISEE, relativa ai redditi di tutto il nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a € 7.500,00 calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e DM 7 novembre 2014;
- 2) l'effettuazione di un colloquio con l'assistente sociale;
- 3) la redazione di apposita relazione dell'assistente sociale a verifica dello stato di emergenza e/o rischio di fragilità sociale del nucleo con l'individuazione delle misure da intraprendere;

Modifiche o integrazione ai requisiti sopra delineati per l'attivazione dell'intervento potranno essere disposte nell'ambito dei Piani di Zona per la salute e il benessere sociale.

Periodicamente attraverso l'emissione di apposito Avviso Pubblico vengono resi noti i termini e le modalità di presentazione delle domande in base alle indicazioni fornite nell'ambito della programmazione distrettuale dei Piani di Zona.

Al nucleo può essere erogato un contributo massimo di € 1.500,00/anno da quantificare in base alla situazione di emergenza e secondo le modalità definite dal servizio preposto.

Tale contributo potrà considerarsi aggiuntivo rispetto alle misure riconosciute dal presente Regolamento.

Si darà corso all'erogazione di contributi nei limiti delle risorse disponibili per le predette specifiche finalità.

ART.14 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO PER EVENTI STRAORDINARI

1. In occasione del verificarsi di gravi ed eccezionali eventi che colpiscano il territorio del Comune di Ostellato o di portata sovracomunale, nazionale o mondiale (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: emergenze sanitarie, pandemiche, economiche, politiche e di conflitto territoriale), che causino impatti negativi sulle condizioni socio-economiche della popolazione, anche dovuti a forti aumenti del costo di vita, il Comune può intervenire a ristoro dei cittadini singoli e delle famiglie coinvolte mediante contributi una tantum.

2. In particolare il Comune di Ostellato può riconoscere contributi in parte corrente ai nuclei famigliari residenti nel proprio territorio che abbiano subito un aggravio delle spese per utenze domestiche relative alla propria abitazione principale, al fine di cooperare nel contrasto alle gravi ricadute in termini economico-sociali, che possano avere eventi straordinari ed imprevedibili quali le crisi energetiche dovute a guerre e conflitti ed a disastri ambientali.
3. Il riconoscimento del suddetto contributo si basa sul presupposto che l'aggravio delle spese per utenze domestiche sia dimostrato e documentato dal richiedente, salvo che tale situazione risulti palese/intrinseca nella situazione emergenziale in corso o nel panorama dell'andamento dell'economia nazionale/globale o nell'aumento generale ed esponenziale dei costi delle utenze.
4. Tale tipologia di contributo è rivolta ad una pluralità di soggetti e non a specifiche singole progettualità *ad personam* ed è da considerarsi una tantum.
5. Il contributo è erogato a seguito di adozione di apposito avviso pubblico.

Requisiti per accesso alla misura:

- a) essere cittadino italiano o dell'Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;
- b) essere residente nel comune di Ostellato al momento della pubblicazione dell'avviso/della domanda;
- c) essere intestatario delle utenze della casa di residenza (abitazione principale) nel caso di ristoro dovuto al "caro bollette";
- d) avere un indicatore ISEE ordinario o corrente in corso di validità riferito al nucleo familiare non superiore a € 28.000,00.

La domanda può essere presentata da un solo componente del nucleo familiare.

Valore del contributo

I contributi verranno corrisposti fino al raggiungimento della somma allo scopo finalizzata, per l'importo massimo sotto indicato:

Nr. Componenti nucleo familiare	Importo contributo una tantum
Fino a 2 persone	€ 300,00
Nuclei da 3 presone	€ 500,00
Nuclei da 4 persone	€ 600,00
Nuclei da + di 4 persone	€ 700,00

La somma messa a disposizione per l'erogazione di tale misura è stabilita dalla Giunta Comunale nell'ambito delle risorse disponibili.

Spetta alla Giunta Comunale la definizione delle linee di indirizzo per definire gli ulteriori criteri di dettaglio per il riconoscimento del contributo, nel rispetto dei principi di uguaglianza, proporzionalità e trasparenza, nonché delle finalità e dei requisiti stabiliti dal presente articolo.

Il Responsabile di Settore Competente approva e cura la pubblicazione di un Avviso Pubblico per l'erogazione della misura mediante il sito internet istituzionale del Comune di Ostellato ed altre modalità ritenute efficaci.

Finanziamento della misura

Ai fini della copertura della spesa derivante dall'applicazione della presente misura si potranno utilizzare le seguenti fonti di finanziamento:

- fondi comunali;
- fondi derivanti da assegnazione di risorse pubbliche (es. Decreti ristoro – Decreti Ministeriali - Fondi emergenziali).

Tale contributo potrà considerarsi aggiuntivo rispetto alle misure riconosciute dal presente Regolamento. Si darà corso all'erogazione di contributi nei limiti delle risorse messe a disposizione per le predette specifiche finalità.

TITOLO III

SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, EDUCATIVO SCOLASTICI E PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (DI CUI ALL'ART. 3 LETTERA B)

ART. 15 - FINALITÀ E CARATTERISTICHE

- a. Le agevolazioni rette di cui al presente titolo sono rivolte a fornire una copertura, totale o parziale, ai costi sostenuti dalle famiglie residenti nel Comune di Ostellato per la frequenza dei figli ai seguenti servizi educativi e scolastici
- trasporto scolastico, per la scuola primaria e secondaria di primo grado;
 - refezione scolastica, per la scuola dell'infanzia di Via Lidi Ferraresi n.13-Località Fiscaglia e per le scuole primarie di primo grado;
- Le agevolazione di cui sopra verranno riconosciute alle famiglie residenti anche in caso di sezioni di scuole primarie di primo grado appartenenti all'Istituto Comprensivo e distaccate sul territorio di Ostellato;
- Per il riconoscimento dell'agevolazione farà fede la residenza del minore iscritto al servizio scolastico di riferimento.
- b. L'accesso alle agevolazioni è stabilito a partire da un valore ISEE, calcolato ai sensi dell'art. 7 del DPCM 159/2013 e smi, inferiore a € 10.632,94 ed è stabilito nella esenzione totale dal pagamento delle rette per famiglie con valore ISEE compreso tra € 0 e € 4.132,00.
- c. Ai fini del calcolo dell'agevolazione viene adottato il metodo secondo la formula di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

ART. 16 - DOMANDA DI AGEVOLAZIONE SULL'IMPORTO DELLE RETTE

- a. Le domande di agevolazione devono essere presentate al competente Ufficio per i Servizi alla Persona del Comune di Ostellato, entro le seguenti scadenze:
- dal 15 giugno al 31 Agosto di ogni anno per le agevolazioni a sostegno delle rette di refezione scolastica e trasporto scolastico, riferite all'anno scolastico che inizia nel mese di settembre dello stesso anno.
- b. Le domande di agevolazione a sostegno delle rette di refezione scolastica e trasporto scolastico possono essere presentate anche in tempi successivi a quelli suddetti. L'agevolazione verrà riconosciuta a partire dal mese successivo alla data di arrivo al protocollo della domanda stessa.
- c. In caso di iscrizione ai servizi al di fuori dei termini fissati per la raccolta delle istanze, se la richiesta di agevolazione è effettuata contestualmente, la stessa verrà riconosciuta dalla data di iscrizione.
- c. Entro trenta giorni dal su indicato termine di presentazione delle domande di agevolazione a sostegno delle rette, ovvero entro il termine di trenta giorni nel caso di presentazione di domande oltre il suddetto termine, il Responsabile del Servizio assume apposita determinazione di riconoscimento delle agevolazioni a sostegno delle rette;
- d. In caso di diniego si rimanda a quanto previsto all'articolo 5 lettere d., e., f.

ART. 17 - CALCOLO DELL'AGEVOLAZIONE

- a. Per un valore ISEE compreso fra € 0 e X (X= € 4.132,00, soglia ISEE di cui all'art.15 per l'esenzione totale), il richiedente ha diritto ad una agevolazione pari all'ammontare totale della retta del trasporto scolastico, della retta di frequenza ai CRE e del costo totale del buono pasto per il servizio di refezione scolastica.
- b. Per un valore ISEE compreso fra X (€ 4.132,00) e € Y (Y= € 10.632,94, soglia massima ISEE stabilita dall'art.15 per l'accesso alle agevolazioni) la quantificazione dell'agevolazione riconosciuta è stabilita sulla base del seguente calcolo:

Quantificazione agevolazione =

$$\frac{(Y \text{ "soglia massima ISEE (€ 10.632,94)" } - \text{ISEE utente}) * \text{importo totale rette/costo pasto}}{(Y \text{ "soglia massima ISEE (€ 10.632,94)" } - X \text{ "soglia ISEE per l'esenzione totale (€ 4.132,00)})}$$

Quota Retta/quota pasto a carico richiedente = costo retta/costo pasto - agevolazione riconosciuta

- c. Per un valore ISEE superiore alla soglia massima ISEE per l'accesso alle agevolazione, il richiedente non ha diritto a nessuna agevolazione.

ART. 18 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI VITA-LAVORO

Premesso che:

- le politiche nazionali e regionali, negli ultimi anni hanno abbracciato una politica di aiuto alle famiglie in condizioni di maggiore difficoltà economica per contrastare le povertà educative, con riferimento anche al sostegno della conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
- tali misure possono concretizzarsi nell'assegnazione di fondi agli enti locali per il riconoscimento di contributi alle famiglie per la partecipazione dei bambini e delle bambine e dei ragazzi e delle ragazze ai centri estivi o a progetti educativi, di integrazione ecc.
- i requisiti di accesso, la quantificazione e le modalità di erogazione dei contributi sono stabiliti a priori dagli Enti promotori della misura in sede di assegnazione all'ente locale delle risorse disponibili.

Il Comune si riserva la possibilità di erogare i contributi in questione alle famiglie residenti richiedenti che, pur avendo i requisiti previsti dalla misura, risultino non beneficiari per esaurimento delle risorse assegnate dagli enti promotori.

Nell'erogare tali contributi, il Comune si potrà basare sulle risultanze degli ammessi alla misura ma non finanziati.

L'attivazione dell'intervento comunale è di competenza della Giunta Comunale a cui spetta la definizione delle linee di indirizzo per il riconoscimento del contributo.

Ai fini della copertura della spesa derivante dall'applicazione della presente misura si potranno utilizzare le seguenti fonti di finanziamento:

- fondi comunali;
- fondi derivanti da assegnazione di risorse pubbliche compatibili con tale finalità (es. Decreti ristoro - Decreti Ministeriali - Fondi emergenziali)

TITOLO IV

SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI UTENTI ANZIANI/DISABILI (DI CUI ALL'ART. 3 LETTERA C)

ART. 19 - FINALITÀ E CARATTERISTICHE

- a. Il Comune di Ostellato non gestisce strutture sanitarie e socio assistenziali ma provvede al mantenimento di persone anziane e disabili inserite in strutture sanitarie e socio assistenziali in convenzione o mediante progetto personalizzato, che si trovino in stato di bisogno e siano residenti nel Comune di Ostellato al momento dell'inserimento in struttura, ai sensi della vigente legge regionale 2/2003 e s.m.i..
- b. Per l'inserimento in convenzione occorre rivolgersi al Servizio Sociale Territoriale che farà una valutazione multidimensionale dei bisogni dell'anziano tramite idonei strumenti ai sensi del Regolamento per l'accesso degli anziani non autosufficienti presso le case protette accreditate del Distretto Sud Est AUSL di Ferrara – ambiti territoriali di Codigoro e Portomaggiore.
- c. La valutazione sullo stato di bisogno dell'utente è effettuata considerando l'attestazione ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria sulla base di quanto previsto all'art. 6 del DPCM 159/2013 e successive integrazioni. In particolare, per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, l'attestazione ISEE deve essere calcolata secondo quanto previsto al comma 3 del succitato articolo.

ART. 20 - CALCOLO DELLA QUOTA

La quota su cui verrà calcolato il contributo del Comune, è così di seguito quantificata:

QUOTA = Retta totale meno:

- pensione;
- indennità di accompagnamento;
- ogni altro introito comunque denominato anche esente IRPEF;
- una quota pari al 20% del patrimonio immobiliare;
- il patrimonio mobiliare eccedente € 10.000,00;
- il valore delle donazioni, dei trasferimenti in denaro o delle cessioni o donazioni di immobili, effettuati nei precedenti cinque anni.

Da tale somma è decurtato mensilmente un importo per spese personali, corrispondente al 25% della pensione minima INPS stabilita per l'anno in corso.

ART. 21 - CALCOLO DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO DA PARTE DELL'UTENTE E DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE

- a. Qualora il valore ISEE dell'Attestazione dell'utente assistito sia compreso fra € 0 ed € 7.500,00, il contributo erogato dal Comune sarà pari alla QUOTA.
- b. Qualora il valore ISEE dell'Attestazione dell'utente assistito sia superiore a € 7.500,00, e parte eccedente ad € 7.500,00 sia inferiore a € 30.988,00, il contributo sarà inversamente proporzionale alla disponibilità economica, espressa in percentuale secondo il seguente calcolo:

$$\frac{(\underline{30.988 - \text{valore ISEE per la parte eccedente } \underline{€ 7.500,00}}) * 100}{\underline{€ 30.988,00}} = \text{contributo del Comune}$$

Compartecipazione al costo = QUOTA – contributo del Comune

- c. La parte di QUOTA non coperta dalla capacità reddituale e dai patrimoni dell'assistito e dal contributo del Comune, costituisce la compartecipazione al costo dei famigliari in linea retta entro il primo grado ai sensi dell'art. 49 della L.R. 2/2003.
- d. Qualora il valore ISEE dell'Attestazione dell'utente sia superiore a € 7.500,00, e la parte eccedente € 7.500,00 sia superiore a € 30.988,00 il Comune non erogherà alcun contributo per il pagamento della retta.
- e. Nel caso in cui il coniuge o altro convivente, anziano o figlio disabile del soggetto assistito, siano costretti per il sostentamento e per il mantenimento del proprio equilibrio di vita a far riferimento ai soli redditi dell'assistito non troverà applicazione il comma b del presente articolo ed il Comune provvederà a coprire per intero la QUOTA.

ART. 22 - DOMANDA DI CONTRIBUTO

- a. La richiesta di contributo può essere presentata dall'utente, dal tutore o curatore o amministratore di sostegno o da un familiare dell'utente
- b. La domanda sarà presentata al Servizio Sociale Territoriale, e dovrà contenere tutte le informazioni necessarie a definire il quadro d'insieme delle disponibilità economiche e delle relazioni parentali dell'utente, nonché essere corredata di ogni elemento conoscitivo richiesto.

- c. La domanda ha validità annuale, e deve essere riproposta tutti gli anni.
- d. All'atto della presentazione della domanda, il richiedente dovrà dichiarare il valore dell'attestazione ISEE riferita all'utente assistito anziano/disabile o comunque l'avvenuta presentazione della dichiarazione unica ISEE di cui all'art. 4 lettera f) del presente Regolamento.
- e. In assenza dell'Attestazione ISEE richiesta, la domanda non potrà essere accolta.
- f. Nella domanda il richiedente la prestazione sociale agevolata dovrà dichiarare:
 - 1. il nominativo della persona che ha sottoscritto il contratto di inserimento in struttura del soggetto anziano//disabile assistito impegnandosi al pagamento della retta di degenza;
 - 2. di aver verificato l'incapacità parziale o totale dei famigliari in linea retta entro il primo grado ai sensi dell'art. 49 della L.R. 2/2003 a provvedere alla sua sussistenza;
 - 3. di sottoscrivere l'impegno al pagamento della quota a carico dell'utente assistito in caso di integrazione parziale o in caso di diniego alla richiesta di integrazione da parte del Comune.

Tutto ciò premesso pena esclusione dal contributo.

ART. 23 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

- a. Per gli utenti già inseriti in struttura, la domanda di integrazione deve essere presentata nel periodo 2-31 maggio di ogni anno.
- b. L'integrazione eventualmente concessa avrà decorrenza da tutto il mese di giugno fino a tutto il mese di maggio dell'anno successivo.
- c. Per le nuove richieste di contributo, l'integrazione eventualmente concessa avrà decorrenza da tutto il mese successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta.

ART. 24 ITER PROCEDURALE DELLA RICHIESTA

- a. Entro trenta giorni dalla presentazione delle domande il Responsabile del Servizio assume apposito atto di accoglimento o diniego del contributo, del quale è fornita comunicazione scritta immediata al richiedente ed alla struttura ospitante.
- b. In pendenza della comunicazione di cui sopra, nulla autorizza il richiedente o la struttura ospitante a presumere l'accoglimento della domanda.
- c. L'eventuale integrazione concessa è versata direttamente alla struttura ospitante.

ART. 25 - GRAVE DISAGIO SOCIO SANITARIO

Per situazioni di grave disagio socio sanitario, segnalate dal Servizio Sociale Territoriale dell'ASP, che non trovino piena traduzione della procedura di determinazione dell'intervento integrativo comunale, il Responsabile del Servizio potrà, valutati i singoli casi, assumere specifici provvedimenti di concessione dell'integrazione in deroga al presente Regolamento.

TITOLO V

NORME FINALI

ART. 26 – ALTRE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Le prestazioni sociali agevolate relative a:

- assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.);
- contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione;
- esonero canoni di locazione alloggi E.R.P.;
- contributi a favore di persone con disabilità ai sensi della L.R. 29/97;
- tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione ai sensi della L.R. Regione Emilia Romagna 19 luglio 2013, n. 7;
- bonus energia elettrica e gas;
- agevolazioni tariffarie alle utenze deboli del servizio idrico integrato;
- contributi per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo;
- borse di studio a favore degli studenti;
- interventi di cui alla L.R. 14/2015;

sono disciplinate da specifiche norme di legge e/o da specifici regolamenti comunali.

ART. 27 – CONTROLLI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ

- a. Ai sensi della vigente legislazione in tema di certificati e dichiarazioni sostitutive e del vigente Regolamento sulle autocertificazioni, il Responsabile del Servizio effettuerà i controlli necessari al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate in occasione della presentazione delle domande di prestazioni sociali agevolate.
- b. Il Responsabile del Servizio che riscontra nelle dichiarazioni sostitutive esaminate elementi di falsità deve segnalare alla Procura della Repubblica, la circostanza rilevata, con nota protocollata.
- c. Nel caso di riscontro di dichiarazioni mendaci, il Responsabile del Servizio deve adottare nei confronti del soggetto che ha dichiarato il falso, provvedimento motivato di sospensione dai benefici concessi e dovrà, inoltre, recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal dichiarante.
- d. L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare, al fine dell'effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza.
- e. Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito percepito, nei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate, si applica la sanzione da € 500,00 ad € 5.000,00.

ART. 28 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA

I contributi e le agevolazioni e le compartecipazioni sulle rette previsti nel presente regolamento sono concessi, se dovuti, entro il limite complessivo dato dallo stanziamento finanziario previsto nel bilancio annuale del Comune.

ART. 29- ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera C.C. di approvazione.

ART 30 – ABROGAZIONI

Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 31.07.2017 e smi ed ogni disposizione incompatibile.